

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

39/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1226/21 Istruzione parentale, esame di idoneità annuale nella scuola primaria è legittimo e previsto dalla legge. Può bocciarlo solo la Corte Costituzionale. Sentenza

di *Avv. Marco Barone*

Un contenzioso riguardante l'impugnazione dell'esito di non idoneità dell'esame sostenuto da una minore, nella scuola primaria, affrontato dal TAR del Lazio con la Sentenza del 29/10/2021 n° 11110/21, tratta giuridicamente una questione particolare, ovvero quella della legittimità dell'esame di idoneità alla scuola primaria.

La norma sull'esame di idoneità

Appare utile al riguardo richiamare la disciplina in materia. In base all'art. 111 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."

Prevede inoltre l'art. 23 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 che: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."

L'esame di idoneità è legittimo, salvo diverso pronunciamento della Corte Costituzionale

Affermano convintamente i giudici che "L'esame di idoneità è dunque previsto espressamente per legge, per cui l'illegittimità lamentata con riferimento alla difformità di trattamento rispetto agli studenti che, frequentando l'ordinario percorso scolastico, non sono sottoposti annualmente a tale verifica di idoneità dovrebbe necessariamente passare per una previa pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa di cui l'esame costituisce mera esecuzione.

Ad ogni modo la norma non appare realizzare alcuna forma di discriminazione nei confronti degli studenti che frequentano regolarmente la scuola per adempiere all'obbligo scolastico, attesa la diversità delle condizioni presupposte ed essendo in ultima analisi la disposizione tesa a garantire l'effettività del diritto all'istruzione costituzionalmente riconosciuto (art. 34 Cost.) a fronte delle diverse modalità (tramite il sistema scolastico o direttamente da parte dei genitori) con cui si provvede all'istruzione obbligatoria dei minori".

Lo scopo dell'esame è quello di appurare che sia garantito il diritto all'istruzione

"La ratio dell'esame è chiaramente da ricercarsi nella volontà del legislatore di verificare che tale diritto all'istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgano della facoltà di provvedere direttamente alla sua istruzione, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico. La disciplina in materia è difatti permeata da previsioni le quali attribuiscono poteri di controllo e vigilanza alle autorità pubbliche volte a verificare che i genitori, una volta scelta tale modalità di istruzione per i loro figli, adempiano in maniera concreta ed effettiva a tale dovere. La libertà di scelta educativa delle famiglie, di cui la facoltà di avvalersi

dell'istruzione parentale costituisce espressione, incontra difatti il limite posto dalla necessità che sia garantito il diritto all'istruzione del minore. Da qui la previsione della dimostrazione della "capacità tecnica ed economica adeguata" prevista dalla legge (richiamato art. 111, co.2) per l'esercizio di tale libertà e le forme di controllo e valutazione periodica degli apprendimenti al termine di ogni anno scolastico mediante l'esame di idoneità".

La non ammissione alla classe successiva non è una discriminazione

“La valutazione dell'idoneità, al pari di quanto avviene per gli esami di ammissione, si basa esclusivamente – senza che ad essa possa riconnettersi alcun intento “punitivo”- sulla valutazione rimessa alla Commissione della sufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. Conseguendone che a fronte di una valutazione di insufficienza o di inidoneità la non ammissione dello studente all'anno o al ciclo successivo di istruzione lungi da attuare intenti discriminatori, è al contrario, come già rilevato, tesa a tutelare proprio l'effettività del diritto all'istruzione, di modo costituirebbe uno svantaggio proprio per l'allievo consentirgli di proseguire gli studi nonostante il mancato conseguimento degli obiettivi minimi di formazione previsti per proseguire gli studi”.

[Istruzione parentale, esame di idoneità annuale nella scuola primaria è legittimo e previsto dalla legge. Può bocciarlo solo la Corte Costituzionale. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)